



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

ORDINANZA N. 59 GENERALE del 29-09-2025

Oggetto: PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITA' DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 02/03/2021. DISPOSIZIONI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamati:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11/11/2004;
- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati»), recepita con D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92), e il DM 25 febbraio 2016, che disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017, che approva il “Nuovo Accordo di Programma per l'Adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018, che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);
- la D.G.R. 377/2025 che approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito del recepimento del parere motivato della Commissione regionale VAS n. 290/2024;
- la deliberazione della giunta regionale n. 1005 del 02/09/2025 “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Presa d'atto del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 come modificato dall'articolo 5, comma 3-ter del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.”

Considerato che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione, che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV:
 - livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀;
 - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ misurati e previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - livello di allerta 2 – rosso prolungato: si attiva al secondo bollettino rosso consecutivo misurato e previsto, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
- la stazione di riferimento per il Comune di Musile di Piave è “San Donà di Piave”;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio, rosso e rosso prolungato, invierà ai Comuni della Città Metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante avviso sul sito istituzionale;
- l’attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde, da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM₁₀) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- nelle date del 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia, durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l’art. 5 comma 1”;
- la DGRV n. 122/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”;
- il D. M. n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l’art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017, che approva il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

Vista la propria competenza in materia;

ORDINA

per il periodo dal 1° ottobre 2025 fino al 30 Aprile 2026

1. di regolamentare la circolazione come da allegato A;
2. di gestire gli impianti termici come da allegato B;

3. che l'eventuale accensione di falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio avvenga secondo le modalità indicate nell'allegato C;

VIETA

1. la combustione all'aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali);
2. gli spandimenti zootecnici

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni in merito al traffico, alle limitazioni del riscaldamento, degli spandimenti e degli abbruciamenti;
- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;

AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche, e che con separati provvedimenti potranno essere puntualmente regolate talune attività, come i tradizionali "pan e vin";

SANZIONI

chiunque violi le sopracitate disposizioni – ove non diversamente stabilito - è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000.

DISPONE

che il presente provvedimento sia:

- pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- trasmesso a:
 - Città Metropolitana di Venezia, Tavolo Tecnico Zonale (TTZ);
 - Regione Veneto,
 - ☐ Azienda U.L.S.S. 4 Veneto Orientale,
 - ☐ ATVO.

IL SINDACO

Dr.ssa Silvia SUSANNA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Ai sensi dell'art.20 D.P.R. 445/2000 . Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82 e ss.mm.ii.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____ ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, ed è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Musile di Piave ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/05.

Documento stampato il giorno _____

ALLEGATO A

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

- 1) **Allerta Livello 0 VERDE, Allerta livello 1 ARANCIO e Allerta Livello 2 ROSSO** - valido dal 1° ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio 2026 al 30 aprile 2026:
divieto di circolazione nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
 - 1.1. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;
 - 1.2. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;
 - 1.3. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
 - 1.4. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
 - 1.5. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
- 2) **Allerta livello 2 ROSSO PROLUNGATO** valido dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 -misura aggiuntiva al punto 1-:
divieto di circolazione e uso 24h dal lunedì alla domenica, per le seguenti categorie di veicoli:
 - 2.1. Macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;
- 3) Divieto dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione;
- 4) Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 5) **Deroghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE**
con motivazioni sociali, economici, di salute:
 - 5.1. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
 - 5.2. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
 - 5.3. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
 - 5.4. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
 - 5.5. veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
 - 5.6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
 - 5.7. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
 - 5.8. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
 - 5.9. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
 - 5.10. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al

- percorso strettamente necessario;
- 5.11. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - 5.12. veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
 - 5.13. autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
 - 5.14. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
 - 5.15. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- 5.16. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 5.17. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 5.18. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 5.19. veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 5.20. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 KW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 5.21. veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 5.22. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- 5.23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l’accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell’inizio e della fine degli allenamenti muniti, di chiara identificazione (logo della società);
- 5.24. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 5.25. veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
- 5.26. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- 5.27. veicoli che aderiscono al progetto “MoVe-In” di cui alla D.G.R.V. n.1045/2023 e successivo Decreto Regionale n.230/2023;

Sono fatte salve le prescrizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di carico e scarico delle merci.

6) Deroghe/esenzioni alle imitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 5, fatta eccezione per quelle di cui al punto 5.9, 5.20 e 5.27 che sono sostituite come di seguito indicate **con motivazioni sociali, economiche, di salute:**

- 6.1. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto;
- 6.2. veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Musile di Piave, che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 6.3. la deroga per i veicoli che aderiscono al progetto “MoVe-In” non produce effetti in caso di attuazione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO. Per tali veicoli vige il divieto di circolazione;
- 6.4. per i soli veicoli N diesel di categoria euro superiore alla 4, qualora vi siano effettivi impatti penalizzanti per mezzi operanti nei cantieri collegati ai fondi PNRR.

ALLEGATO B

CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

1) **Allerta Livello 0 VERDE**, - valido dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026:

1.1. Limitazioni della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

1.2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con D. M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

2) **Allerta livello 1 ARANCIO e livello 2 ROSSO** valido dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026:

2.1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- 18°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

2.2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con D. M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

3) **TUTTO L'ANNO**:

3.1. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno;

3.2. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm³;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm³;

3.3. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D. Lgs n. 152/2006.

ALLEGATO C

FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

- 1) **Allerta Livello 0 VERDE**, - valido dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026:
 - 1.1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a). Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali. Con riferimento all'evento nel periodo dell'Epifania verrà emessa apposita ordinanza;
 - 1.2. L'accensione del falò rituale dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.
 - 1.3. I barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell'anno precedente. Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.
- 2) **Allerta livello 1 ARANCIO e livello 2 ROSSO** valido dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026:

Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella).

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.